



REGIONE BASILICATA

Disciplina  
per la gestione delle segnalazioni di illeciti  
e per la tutela del segnalante  
(*Whistleblowing*)

Approvata con DGR n. 437 del 28/07/2023



## REGIONE BASILICATA

### Sommario

1. Premesse .....	3
2. Definizioni.....	3
3. Soggetti tutelati.....	5
4. Oggetto della segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.....	6
5. Segnalazioni anonime.....	6
6. Segnalazioni di misure ritorsive.....	6
7. Canale di segnalazione interna.....	7
7.1. Piattaforma informatica.....	7
7.2. Trasmissione a mano o tramite servizio postale.....	7
7.3. Segnalazione orale.....	8
8. Gestione del canale interno.....	8
9. Canale di segnalazione esterno.....	10
10. Divulgazione pubblica.....	11
11. Denuncia all’Autorità giurisdizionale.....	11
12. Forme di tutela.....	12
12.1 Tutela della riservatezza.....	12
12.2 Tutela da eventuali ritorsioni.....	13
12.3 Limitazioni della responsabilità.....	14
12.4 Trattamento dei dati personali.....	14
13. Ulteriori disposizioni.....	15
Modulistica.....	16



## REGIONE BASILICATA

### 1. Premesse

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, con l’articolo 1, comma 51, ha introdotto l’art. 54-bis all’interno del d.lgs. 165/2001 che disciplina una misura (*whistleblowing*) finalizzata a favorire la segnalazione di fattispecie di illecito, attraverso la tutela del dipendente pubblico segnalante (*whistleblower*).

Con propria delibera del 9 giugno 2021, n. 469 recante *«Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) l’ANAC ha definito ulteriori disposizioni operative in materia.*

L’Unione Europea ha successivamente approvato la propria Direttiva 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, che l’Italia ha attuato con d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, recante *«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)».*

Con l’adozione della presente disciplina la Giunta della Regione Basilicata ha inteso conformarsi alle suddette prescrizioni normative, tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall’ANAC nello *“Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* (in consultazione fino al 15 giugno 2023) ad oggi in corso di approvazione definitiva, definendo le modalità di gestione delle segnalazioni nonché le modalità seguite per tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e dell’identità di eventuali soggetti legittimati alle misure di tutela. Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. 24/2023 nonché delle indicazioni elaborate dall’ Anac, la gestione del canale di segnalazione interna di cui al medesimo articolo è affidata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (di seguito anche RPCT). Lo stesso può avvalersi di un gruppo appositamente costituito e dei funzionari dell’Ufficio di supporto.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni contatto successivo alla stessa. In proposito è bene comunque precisare che la tutela della riservatezza non implica che le segnalazioni debbano essere anonime, in quanto colui che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantita la tutela prevista dall’istituto del *whistleblowing*.

Sono oggetto della presente disciplina le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche relative alle strutture afferenti alla Giunta regionale.

### 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a. **«violazioni»:** i comportamenti, gli atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della amministrazione regionale e che consistono in:



## REGIONE BASILICATA

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti che non rientrano nei numeri 3), 4), 5), 6).
  3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- b. «**informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'amministrazione regionale nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
  - c. «**segnalazione**» o «**segnalare**»: la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
  - d. «**segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.
  - e. «**segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
  - f. «**divulgazione pubblica**» o «**divulgare pubblicamente**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
  - g. «**persona segnalante**» (anche: «**whistleblower**»): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
  - h. «**facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  - i. «**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3 del d.lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività,



## REGIONE BASILICATA

una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

j. **«persona coinvolta»**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

k. **«ritorsione»**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

l. **«seguito»**: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

m. **«riscontro»**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

### 3. Soggetti tutelati

Per la Giunta della Regione Basilicata sono soggetti legittimati all'invio di una segnalazione di illeciti e in quanto tali godono delle misure di protezione:

- i dipendenti dell'amministrazione, con contratto di lavoro indeterminato e determinato;
- i collaboratori e i consulenti esterni;
- i dipendenti e i collaboratori delle imprese che svolgono lavori o forniscono beni e servizi in favore dell'amministrazione;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'amministrazione;
- I titolari di funzioni di controllo e vigilanza;
- i soggetti che segnalano informazioni acquisite nel corso di un rapporto di lavoro con l'amministrazione nel frattempo terminato;
- i soggetti che in assenza di un rapporto di lavoro in essere segnalano informazioni acquisite durante la fase di selezione o di altre fasi avviate dall'amministrazione e durante il periodo di prova.

Le misure di protezione riguardano altresì i seguenti soggetti:

- il facilitatore;
- le persone dello stesso contesto lavorativo del segnalante, denunciante o divulgatore pubblico legate ai medesimi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, che prestano servizio nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con la persona del segnalante, denunciante o divulgatore pubblico un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- gli enti presso i quali il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico prestano lavoro (art. 3, comma 5, lett. d) d.lgs. 24/2023);



## REGIONE BASILICATA

- gli enti che operano nello stesso contesto lavorativo del segnalante, denunciante o divulgatore pubblico.

### 4. Oggetto della segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 24/2023, sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni di violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee, intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, di cui il *whistleblower* sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Possono essere segnalate **violazioni già commesse, violazioni che sulla base di elementi concreti il *whistleblower* ritiene che potrebbero verificarsi, condotte volte ad occultare violazioni.**

**Non possono essere oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica** le situazioni riguardanti rimostranze di carattere personale, le rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha effettuato una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, salvo che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; le informazioni già totalmente di dominio pubblico, quelle palesemente prive di fondamento e quelle acquisite per effetto di vociferazioni o indiscrezioni scarsamente attendibili. Non sono altresì più comprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività.

Affinché la segnalazione sia corretta è necessario che il suo ambito risulti quanto più possibile circoscritto, attraverso la chiara indicazione dei seguenti elementi:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto o degli atti oggetto di segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;

Può risultare utile allo scopo anche l'invio di eventuali documenti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire su quanto è oggetto di segnalazione, qualsiasi informazione che possa favorire il riscontro della fondatezza di quanto segnalato.

### 5. Segnalazioni anonime

Si intende per segnalazione anonima la segnalazione in cui non è possibile individuare l'identità del segnalante. Tali segnalazioni **se circostanziate** sono trattate come le segnalazioni ordinarie ove siano manifestamente fondate e dalle stesse emergano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti segnalati, stante l'impossibilità di chiedere eventuali approfondimenti ed elementi ulteriori.

### 6. Segnalazione di misure ritorsive

Come riportato al precedente paragrafo 2 ("Definizioni"), ai sensi del d.lgs. 24/2023 si intende per ritorsione *"qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*.



## REGIONE BASILICATA

Le comunicazioni relative a misure considerate ritorsive assunte dall'amministrazione possono essere inviate solo all'Anac.

### 7. Canali di segnalazione interna

I canali per la trasmissione delle segnalazioni all'interno dell'amministrazione sono i seguenti:

- Piattaforma informatica;
- Trasmissione a mano o tramite servizio postale;
- Segnalazione orale.

#### 7.1 Piattaforma informatica

L'Amministrazione mette a disposizione la procedura informatica realizzata dall'ANAC e utilizzata in modalità di riuso, accessibile dal portale regionale della Giunta, nella sezione *Amministrazione trasparente/altri contenuti/dati ulteriori/whistleblowing*.

La piattaforma informatica, oltre a utilizzare un protocollo di crittografia che meglio garantisce sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione consente anche di inviare la segnalazione in modo del tutto anonimo. Il sistema separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti.

Inoltre, la procedura informatica adotta protocolli sicuri per il trasporto dei dati in rete nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia per i contenuti delle segnalazioni e dell'eventuale documentazione allegata.

A seguito dell'inoltro della segnalazione l'autore riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi. I dati della segnalazione vengono automaticamente inoltrati al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e consente al RPCT di dialogare in modo totalmente sicuro con il segnalante.

Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni e utilizzando il codice identificativo ricevuto.

#### 7.2 Trasmissione a mano o tramite servizio postale

Nel caso di inoltro cartaceo tramite servizio postale o consegna a mano è preferibile l'utilizzo dell'apposito modulo allegato alla presente disciplina e scaricabile dal portale web regionale, nella sezione Amministrazione trasparente della Giunta, sottosezione Altri contenuti/ Dati ulteriori/whistleblowing, da inviare in plico chiuso e sigillato all'indirizzo del RPCT Giunta Regione Basilicata, Palazzo della Giunta, Viale Vincenzo Verrastro, 4, 85100 Potenza. La busta deve recare la dicitura **RISERVATA PERSONALE WHISTLEBLOWING** e non deve riportare all'esterno i dati personali. La busta **deve contenere il modulo debitamente compilato e altra busta chiusa contenente i dati personali del segnalante unitamente ad un idoneo documento di identità.**

Per le modalità di segnalazione diverse dalla procedura informatica la protocollazione avviene in modalità riservata, su apposito registro *on line* o cartaceo, dal RPCT con attribuzione di un codice univoco progressivo e salvata/archiviata in un fascicolo custodito in modalità riservata e consultabile solo dal RPCT e dagli



## REGIONE BASILICATA

eventuali delegati all'istruttoria o componenti del gruppo di lavoro ove costituito. I dati identificativi del segnalante devono essere tenuti separati dalla restante documentazione.

Nel caso in cui pervenga ad un Ufficio diverso dal RPCT una segnalazione in busta chiusa sulla quale è riportata la dicitura **RISERVATA PERSONALE WHISTLEBLOWING**, colui che la riceve, **senza aprirla**, provvede a trasmetterla tempestivamente al RPCT.

**Nota Bene:** le buste non recanti la dicitura **RISERVATA PERSONALE WHISTLEBLOWING** potrebbero non essere protocollate in forma riservata con la conseguente impossibilità di assicurare la tutela della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

La presentazione delle segnalazioni attraverso le modalità diverse dalla piattaforma informatica è da considerarsi consigliabile solo in subordine rispetto alla prioritaria e preferibile procedura informatica. La gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia assolve infatti nella maniera più idonea alle esigenze di riservatezza e protezione dell'identità del segnalante.

### 7.3 Segnalazione orale

Tale modalità consiste nella segnalazione orale al RPCT a seguito di apposito incontro richiesto dal segnalante, con conseguente redazione da parte del RPCT di verbale riportante il contenuto della segnalazione e sottoscritto dal segnalante e dal RPCT. In fase di prima applicazione del sistema di gestione delle segnalazioni, anche nelle more della emanazione delle ulteriori linee guida Anac concernenti l'attivazione e la gestione dei canali di segnalazione interni, l'Amministrazione indicherà sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione altri contenuti/dati ulteriori/Whistleblowing, il recapito telefonico per la richiesta di incontri diretti con il RPCT.

### 8. Gestione del canale di segnalazione interna

Competente alla gestione del canale di segnalazione interna è il Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale della Basilicata-RPCT, che si avvale dei dipendenti della propria struttura, nonché di un eventuale gruppo di lavoro dedicato i cui componenti dovranno essere chiaramente identificati in un apposito atto organizzativo. Di tale gruppo non possono far parte i componenti dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Resta esclusa la competenza del RPCT in ordine alle comunicazioni di misure ritorsive, che devono essere indirizzate all'Anac.

Nel caso in cui la segnalazione interna sia trasmessa ad un soggetto diverso dal RPCT, la segnalazione deve essere trasmessa, **entro sette giorni dal suo ricevimento**, dandone contestuale notizia al segnalante.

La segnalazione presentata al superiore gerarchico non può essere considerata di whistleblowing e quindi il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal d.lgs. n. 24/2023.

Nella gestione delle segnalazioni il RPCT è tenuto:

- a rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della **segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione**;
- a dare corretto **seguito** alle segnalazioni ricevute;





## REGIONE BASILICATA

- a fornire un **riscontro** al segnalante entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Qualora lo ritenga necessario, può richiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Il RPCT effettua, in primo luogo, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. La valutazione concerne in primo luogo la sussistenza in capo al segnalante di una delle qualità legittimanti di cui al precedente paragrafo 3 ("Soggetti tutelati").

Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile può decidere l'archiviazione in caso di evidente e manifesta infondatezza o di irricevibilità o inammissibilità.

Sono possibili cause di archiviazione **la manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; l'accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente; la manifesta incompetenza del RPCT in merito alle questioni segnalate; le segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti.**

Ove non si dia luogo ad archiviazione il RPCT, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, svolge l'attività di verifica di quanto segnalato anche attraverso l'acquisizione di informazioni notizie e documenti da altri Uffici interni, dallo stesso segnalante o da altri eventuali soggetti terzi coinvolti nella segnalazione. Il RPCT può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto. Il RPCT può attivare anche un'audizione del segnalante o dello stesso responsabile della presunta condotta illecita.

Le descritte attività devono comunque essere improntate alla massima cautela e garanzia della riservatezza e della protezione dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità in base al d.lgs. 24/2023 deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione). Durante l'attività istruttoria il segnalato non deve essere informato della segnalazione a suo carico né dell'eventuale trasmissione della stessa all'Autorità giudiziaria al fine di non alterare l'attività di indagine della Procura.

All'esito dell'istruttoria, il RPCT sulla base dell'analisi della documentazione e degli elementi raccolti delibera sulla fondatezza di quanto rappresentato nella segnalazione.

**AL RPCT non compete l'accertamento dei fatti ma l'attività di verifica e di analisi. Non svolge controlli di legittimità e di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione e oggetto di segnalazione né accerta responsabilità personali.**

È oggetto di verifica del RPCT:

- se le condotte segnalate siano "condotte illecite";
- se tali condotte riguardino o meno situazioni di cui il segnalante è venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, anche nelle fasi preliminari della instaurazione dello stesso;
- se la segnalazione è stata inoltrata nell'interesse dell'integrità dell'amministrazione regionale oppure sia relativa, **e in quanto tale da archiviare**, a doglianze o rivendicazioni /istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con superiori gerarchici e colleghi.



## REGIONE BASILICATA

**Con riguardo al sopra menzionato termine di tre mesi** per l'effettuazione del riscontro va precisato che in conformità all'art. 2, co. 1, lett. n), del d.lgs. 24/2023, e del medesimo articolo, co. 1, lett. o), il RPCT entro il suddetto termine comunica al segnalante:

- l'archiviazione predisposta o che intende predisporre;
- la trasmissione all'Autorità competente già effettuata o che intende effettuare;
- l'attività già svolta o che intende svolgere.

Successivamente, laddove nell'arco temporale suddetto il RPCT non abbia comunicato la determinazione definitiva sul seguito della segnalazione ma solo le attività che si intendono intraprendere, lo stesso dovrà comunicare alla persona segnalante l'esito finale della gestione della segnalazione, che potrà consistere nell'archiviazione o nelle risultanze istruttorie dell'Ufficio.

Nel caso l'istruttoria **si concluda con l'archiviazione** il RPCT provvede a conservarla unitamente alla motivazione nell'applicativo informatico o nel fascicolo riservato cartaceo o nel protocollo informatico, a seconda delle modalità di segnalazione utilizzate dal segnalante. La decisione di archiviazione sarà oggetto di relazione annuale di monitoraggio ai sensi dell'art. 1, comma 14 della L.190/2012.

Nel caso in cui **sia verificata la fondatezza della segnalazione** il RPCT redige apposita relazione sulle risultanze dell'istruttoria e i profili di illiceità riscontrati e provvede a trasmetterla unitamente alla documentazione all'Organo di indirizzo, all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile a seconda che l'illecito riguardi profili penali o erariali, all'ufficio responsabile del procedimento disciplinare qualora ricorra l'ipotesi di illecito disciplinare, avendo cura di omettere l'indicazione dell'identità del segnalante e evidenziando la natura di segnalazione secondo l'istituto e le tutele del Whistleblowing. Il RPCT comunica la decisione al segnalante avvisandolo che la sua identità potrà essere eventualmente fornita all'Autorità Giudiziaria ove la stessa ne faccia richiesta ai sensi della L.179/2017.

Il RPCT assicura la conservazione della documentazione per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per un periodo di cinque anni dalla ricezione avendo cura di mantenere separati i dati identificativi del segnalante rispetto agli altri dati e documenti. La documentazione cartacea viene custodita esclusivamente dal RPCT in armadi chiusi con chiave.

### 9. Canale di segnalazione esterna

È possibile effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. il canale di segnalazione interna di cui al precedente paragrafo 7 ("canali di segnalazione interna") e ss. non sia attivo;
- b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 24/2023, è istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).



## REGIONE BASILICATA

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro **sette giorni** dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nella gestione del canale di segnalazione esterna, ANAC svolge le seguenti attività:

- a) fornisce a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al Capo III del d.lgs. 24/2023;
- b) dà avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- c) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- d) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- e) svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- f) dà riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- g) comunica alla persona segnalante l'esito finale.

L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

### 10. Divulgazione pubblica

La persona che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. 24/2023 **se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:**

- a) ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato tempestivo riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

### 11. Denuncia all'Autorità giurisdizionale



## REGIONE BASILICATA

I soggetti tutelati ai sensi dell'istituto del whistleblowing possono anche effettuare una denuncia di condotte illecite alle Autorità giudiziarie e contabili, di cui sono venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Il segnalante che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, è tenuto - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - ad effettuare la denuncia alla competente Autorità giudiziaria o contabile per i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Qualora il soggetto denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, lo stesso potrà beneficiare delle tutele previste dal d.lgs. 24/2023 per le ritorsioni subite.

### 12. Forme di tutela

Il sistema di protezione previsto dal d.lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:

1. la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

#### 12.1 tutela della riservatezza

L'accesso alla documentazione relativa alla segnalazione è consentito solo al RPCT. Qualora siano coinvolti nella gestione della segnalazione altri soggetti terzi titolati a tale gestione (componenti del gruppo di lavoro ove costituito, funzionari della struttura del RPCT), il RPCT deve avere cura di oscurare gli elementi informativi che possano far risalire all'identità del segnalante e deve, ove necessario, provvedere direttamente alle interlocuzioni con il segnalante.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante si estende anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata che possa ricondurre direttamente o indirettamente all'identità del segnalante medesimo. L'identità del segnalante nonché le altre informazioni da cui possa risalirsi a tale identità, direttamente o indirettamente, **non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso segnalante a persona diversa da quella competente a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.**

Qualora pervenga al RPCT la richiesta di conoscere l'identità del segnalante dall'Autorità Giudiziaria o contabile, lo stesso deve verificare la sussistenza o meno degli elementi minimi previsti per legge (l'instaurazione di un procedimento penale o contabile). Il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.

Nel caso in cui la richiesta di conoscere l'identità del segnalante venga richiesta nell'ambito del procedimento disciplinare, il RPCT può fornire tale indicazione **qualora essa sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare.** Ove ricorra tale circostanza, il RPCT provvede a dare comunicazione scritta al segnalante delle ragioni del necessario disvelamento dell'identità e acquisisce dallo



## REGIONE BASILICATA

stesso, attraverso la piattaforma informatica o altro canale utilizzato per la comunicazione, il consenso mediante una dichiarazione sottoscritta, a cui deve essere allegato idoneo documento di identità.

Qualora nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, il RPCT è tenuto ad acquisire il consenso espresso del segnalante previa notifica allo stesso in forma scritta delle ragioni che rendono necessario il disvelamento della sua identità. Il RPCT, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate.

Con riguardo alla divulgazione pubblica, laddove il segnalante abbia volontariamente rivelato la sua identità non trova applicazione il sistema di protezione della riservatezza.

Nel caso in cui, invece, colui che effettua la divulgazione non riveli la propria identità (con utilizzo ad esempio di pseudonimi), tale divulgazione è equiparabile alla segnalazione anonima.

Quale ulteriore misura di protezione dell'identità del segnalante, la segnalazione e la relativa documentazione allegata sono sottratte all'accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, nonché all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013.

### 12.2 La tutela da eventuali ritorsioni

Secondo la definizione riportata al precedente paragrafo 2 ("Definizioni"), ai sensi del d.lgs. 24/2023 la ritorsione consiste in *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*.

Nello specifico l'art. 17 del decreto indica talune fattispecie che possono rappresentare atti ritorsivi:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;



## REGIONE BASILICATA

- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Possono inoltre costituire atti ritorsivi secondo la prassi dell'ANAC, destinataria delle comunicazioni, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi).

La Regione Basilicata si impegna a non porre in essere o prospettare atti e provvedimenti, comportamenti e omissioni che possano avere effetti ritorsivi a danno del segnalante.

Qualora si verificano ritorsioni tentate o minacciate, il soggetto tutelato, comunica ad ANAC la ritorsione subita attraverso la piattaforma informatica dell'Autorità o il protocollo generale della stessa. Le misure di protezione contro gli atti ritorsivi compiuti, tentati o minacciati si applicano allorquando ricorrano le condizioni previste all'art. 16 del d.lgs. 24/2023.

Le tutele previste **cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado**, che accerti nei confronti del segnalante la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. In caso di accertamento delle responsabilità, l'amministrazione regionale irroga una sanzione disciplinare. Nel caso in cui la sentenza di primo grado sfavorevole per il segnalante non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, è applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante. L'archiviazione non esclude l'applicazione della tutela.

### 12.3 Limitazioni delle responsabilità

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 24/2023 non è punibile la rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero la rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione e la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 24/2023.

Quando ricorrono le ipotesi sopra riportate, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa. Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

### 12.4 Il Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

I dati personali e particolari che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione Basilicata, nei casi previsti e nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 2-



## REGIONE BASILICATA

undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii., l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) inviando apposita istanza mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: [anticorruzione@pec.regione.basilicata.it](mailto:anticorruzione@pec.regione.basilicata.it) . I trattamenti di dati personali e particolari relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Giunta Regionale in qualità di Titolare del trattamento che ha individuato con DGR 540/2021, quale Designato al trattamento, il Dirigente Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 RGPD, fornendo idonee informazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD). Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: [rpd@regione.basilicata.it](mailto:rpd@regione.basilicata.it) PEC: [rpd@cert.regione.basilicata.it](mailto:rpd@cert.regione.basilicata.it) ).

### 13. Ulteriori disposizioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla presente disciplina e, in generale, dal d.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, co. 4, del Codice Civile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. 24/2023, presso ANAC è istituito l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno alle persone segnalanti.

Il R.P.C.T. rende conto nella Relazione Annuale di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012 s.m.i., del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

La presente Procedura è pubblicata nella intranet dell'amministrazione e sul portale della Regione Basilicata sezione "Amministrazione Trasparente/altri contenuti/ dati ulteriori/whistleblowing, unitamente alla modulistica di cui al precedente paragrafo 7.2.

Si rinvia al d.lgs. 24/2023 e alle Linee guida Anac per quanto non espressamente previsto.



Modello per la segnalazione di condotte illecite

Dati del segnalante <sup>1</sup>	
Nome	
Cognome	
Incarico (ruolo) di servizio attuale	
Unità organizzativa e sede di lavoro attuale	
Incarico (ruolo) di servizio ricoperto all'epoca del fatto oggetto di segnalazione se diverso dall'attuale	
Unità di servizio e sede di lavoro all'epoca del fatto segnalato se diverso dall'attuale	
numero di telefono	
Dati segnalazione condotte illecite <sup>2</sup>	
Tipologia di condotta illecita commessa o tentata	
Descrizione del fatto	





## REGIONE BASILICATA

Data/periodo in cui si è verificato il fatto e luogo del fatto	
Autore del fatto	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o coinvolti	
Soggetti che hanno tratto beneficio internamente o esternamente all'amministrazione	
Eventuale documentazione a sostegno della segnalazione (da allegare alla segnalazione)	
Interessi personali del segnalante	
Eventuale facilitatore <sup>3</sup>	
Segnalazione effettuata presso altri soggetti (da compilare solo in caso di segnalazione già presentata ad altri soggetti)	<input type="checkbox"/> Autorità Giudiziaria <input type="checkbox"/> Anac <input type="checkbox"/> Corte dei Conti <input type="checkbox"/> altro
Data segnalazione	



## REGIONE BASILICATA

Esito della segnalazione	

Allegare al presente modulo copia del documento di riconoscimento e eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/200

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### Trattamento dati personali

Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi della normativa privacy vigente, al trattamento dei dati forniti, per le finalità previste dalla Procedura Whistleblowing.

Firma \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> In assenza di compilazione la segnalazione sarà considerata anonima. Possono effettuare le segnalazioni i soggetti di cui al paragrafo 3 della disciplina interna

<sup>2</sup> sono oggetto di segnalazione le condotte che ledono l'interesse pubblico e l'integrità dell'amministrazione secondo quanto riportato nel paragrafo 4 della disciplina interna

<sup>3</sup> la persona segnalante può indicare i dati identificativi dell'eventuale facilitatore che l'assiste nella procedura di segnalazione (che devono essere mantenuti riservati)



## REGIONE BASILICATA

### **INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679**

In attuazione del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, del Decreto legislativo n. 196/2003 e dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i., la Regione Basilicata, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell’art. 6 “Liceità del trattamento” e non necessita del suo consenso.

#### **Fonte dei dati personali**

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione del modello per la segnalazione di condotte illecite oppure attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dall’Amministrazione. In particolare, i dati trattati sono i dati comuni e particolari.

#### **Base giuridica del trattamento**

I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità della Regione Basilicata, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023, dai soggetti che a vario titolo interagiscono con l’Amministrazione regionale.

#### **Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati esclusivamente per segnalare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con la Regione Basilicata commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la medesima, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

#### **Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.

#### **Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità già menzionate descritte.

#### **Destinatari dei Dati**

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l’Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l’ANAC.



## REGIONE BASILICATA

I dati personali e particolari raccolti sono altresì trattati dal personale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

### **Durata del trattamento**

La durata del trattamento è quella strettamente necessaria al soddisfacimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e per esigenze di tutela dei diritti del Titolare e per l'adempimento di obblighi di legge e comunque non oltre i cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

### **Titolare e Designato al trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4 - CAP 85100, che ha individuato, con DGR 540/2021, quale Designato al trattamento, il Dirigente Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

### **Diritti dell'Interessato**

Gli Interessati hanno la possibilità di esercitare specifici diritti come l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e successivi del Regolamento). L'apposita istanza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è presentata contattando il medesimo presso la Regione Basilicata - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (PEC: [anticorruzione@pec.regione.basilicata.it](mailto:anticorruzione@pec.regione.basilicata.it)).

### **Diritto di reclamo**

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

### **Responsabile della protezione dati**

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: [rpd@regione.basilicata.it](mailto:rpd@regione.basilicata.it) PEC: [rpd@cert.regione.basilicata.it](mailto:rpd@cert.regione.basilicata.it)).